

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

(Casina, Castelnuovo Ne' Monti, Carpineti, Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo)

**IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO— PARTE
NORMATIVA 2019/2021**

In data .. del mese di dell'anno 2019.... presso ha avuto luogo l'incontro tra:

La Parte Pubblica:

Le 00.SS.:

Le R.S.U.:

Ciò premesso, le parti concordano:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E RELAZIONI SINDACALI

Art. 1

Oggetto del contratto collettivo decentrato integrativo

1)Il Comune di Ventasso, le 00.SS. e la RSU stipulano il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per disciplinare ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata nell'Ente, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL 21/05/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali.

2. Il presente accordo decentrato sostituisce a partire dalla data di sottoscrizione il precedente C.C.D.I. per i dipendenti del Comune di Ventasso siglato nel 2013, e avrà validità per un triennio.

Art. 2

Costituzione della delegazione trattante

1. La delegazione trattante costituita ai sensi dell'art.7 del CCNL 21.05.2018, è così composta:

> per la parte sindacale:

- dai componenti della rappresentanza sindacale unitaria;
- dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 21/05/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

> per la parte pubblica:

- dai funzionari individuati con apposito atto deliberativo di Giunta.

Art. 3 Relazioni Sindacali Strumenti

1. Le parti convengono sulla necessità di attivare un sistema stabile di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:

- partecipazione
- contrattazione integrativa.

2. La partecipazione si articola a sua volta in

- informazione;
- confronto.

3. Sono materie di contrattazione integrativa secondo la disciplina vigente sopra citata:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno per la Polizia Locale entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.70-quinquies comma 1 del CCNL 21/05/2018;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1 del CCNL 21/05/2018;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett.h) del CCNL 21/05/2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL 21/05/2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;



- f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;
- g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art.15, comma 7 del CCNL 21/05/2018;
- h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione
- i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative.

5. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali il CCNL 21/05/2018 prevede il confronto o la contrattazione integrativa.

6. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi dell'Ente, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

Art. 4

Procedure per la sottoscrizione

1. Il presente contratto, valido per un triennio dalla data di sottoscrizione, si applica a tutto il personale dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, assunti con contratto di formazione e lavoro e di somministrazione lavoro. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipula del presente accordo, fatta salva una diversa indicazione dei vari istituti.


2. Il presente contratto si intende sottoscritto dalle parti ed è immediatamente efficace quando:

- a) sia firmato, per la parte sindacale, dalla R.S.U. e dalle 00.SS firmatarie del CCNL 21/05/2018;
- b) contestualmente alla firma della R.S.U. e 00.SS., sia firmato dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica in base a preciso mandato da parte della Giunta.

Art. 5

Vigenza del contratto


- 1. Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL fatta salva la facoltà di richiederne la revisione mediante lettera raccomandata, con l'indicazione dei motivi e dell'oggetto della richiesta. La parte ricevente è tenuta a convocare l'incontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione.
- 2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite da successivo contratto collettivo.
- 3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo. In caso di approvazione di nuovo CCNL o nuove norme di legge, saranno mantenute comunque in vigore, fino a nuovo accordo, le norme del presente contratto decentrato integrativo, qualora



- l) l'elevazione dei limiti previsti all'art. 23, commi 2 e 4 del CCNL 21/05/2018, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'ad. 53, comma 2 del CCNL 21/05/2018;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'ad. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'ad. 25, comma 2 del CCNL 21/05/2018;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'ad. 22, comma 2 del CCNL 21/05/2018;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'ad. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 21/05/2018 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'ad. 67 del CCNL 21/05/2018;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di funzione per la Polizia Locale, nonché i criteri per la sua erogazione;
- x) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, del CCNL 21/05/2018 in materia di turni di lavoro notturni.

4. Sono oggetto di confronto, secondo le procedure previste dall'art.5 del CCNL 21/05/2018, le seguenti materie:

- a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
- b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
- c) l'individuazione dei profili professionali;
- d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa
- e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;



non siano in contrasto con la nuova disciplina contrattuale o normativa approvata.

4. Vengono definite con il presente accordo le modalità di erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2019/2021.

Art. 6

Interpretazione autentica del contratto

1. Le parti, dato atto che le clausole difformi rispetto ai vincoli del contratto nazionale o comportanti oneri non previsti negli strumenti di programmazione, sono nulle e non applicabili, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contrattuali contenute nel presente Contratto, si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art.7

Regolamentazione del diritto di sciopero

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 e 2 della legge 146/90 contenente "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e alle disposizioni di cui al CCNL 19/09/2002, l'Ente ha l'obbligo di concordare con le Rappresentanze sindacali territoriali aziendali R.S.U., le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero.
2. Le parti, in relazione alle funzioni in capo al Comune, concordano sulle modalità di funzionamento in caso di sciopero dei servizi pubblici.

Tali servizi sono i seguenti:

- attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica
- servizi anagrafici

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali individuati, il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili. A tal fine le OO.SS., con un preavviso di almeno 10 giorni devono comunicare ogni sciopero e l'indicazione della durata delle singole astensioni dal lavoro.

3. L'Ente provvederà a dare comunicazione agli utenti dello sciopero negli spazi di pubblica affissione dei comuni nonché agli organi di informazione, nonché nelle sedi principali dei servizi, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero.
4. La comunicazione agli utenti di cui sopra riporterà le modalità ed i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero nonché la piena riattivazione quando l'astensione dal lavoro sarà terminata.
5. In caso di revoca dello sciopero, onde garantire un'adeguata e tempestiva informazione e limitare al minimo i disservizi agli utenti, le OO.SS si impegnano a comunicarla tempestivamente.
6. Ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 146/90 il preavviso minimo e l'indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale e di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.



7. L'Amministrazione provvederà nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge alle comunicazioni obbligatorie in merito al numero dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate sulla base della vigente normativa.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla L. 146/90, ai CCNL, nonché all'accordo Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni — Autonomie Locali del giorno 19 settembre 2002.

Art. 8
Diritti e libertà sindacali.

1. Nel rispetto del limite massimo consentito la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 21/05/2018 possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno 3 giorni prima, la data, l'orario ed il luogo dell'Assemblea, che potrà interessare la generalità dei dipendenti, o parte di essi appartenenti a singoli servizi e/o a specifiche categorie o profili professionali, per 12 ore pro capite senza decurtazione dello stipendio.
2. L'Amministrazione in un'ottica di collaborazione, è tenuta, qualora richiesto, a dare disponibilità dei locali per lo svolgimento delle assemblee.
3. Le Assemblee sono aperte a tutti i dipendenti dell'Ente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
4. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
5. I dipendenti degli Enti hanno diritto di partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro, pertanto gli uffici/servizi interessati dovranno essere chiusi al pubblico.
6. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dal sindacato e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.
7. Agli istituti non espressamente richiamati nel presente accordo si applicano le disposizioni contenute nei CCNL di categoria e le norme vigenti in materia.

Art. 9
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro dei dipendenti.

2. L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla normativa in materia di sicurezza.

3. L'Amministrazione coinvolge, consulta, informa e forma il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a



realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

4. La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro-correlato, in applicazione dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Art. 10 **Formazione ed aggiornamento professionali**

1. L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali. A tal fine l'Ente destina risorse nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio.

2. L'Ente promuove direttamente, anche attraverso l'utilizzo di professionalità interne o tramite istituzioni od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:

a) *corsi di formazione professionale*, per il personale neoassunto: per i primi tre mesi il personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato tra quelli del medesimo Servizio;

b) *corsi di riqualificazione professionale*, per il personale già in servizio che, a seguito di mobilità interna, sia adibito ad altre mansioni equivalenti della medesima categoria di appartenenza;

c) *corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale*, rivolti al restante personale.

3. Il personale che partecipa autorizzato dall'Ente a corsi di formazione ed aggiornamento è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, il rimborso delle spese sostenute entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

5. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi, può chiedere all'Ente che gli vengano riconosciuti, per l'eventuale applicazione di altri istituti contrattuali, corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, con oneri a proprio carico, fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale validamente riconosciuto.

TITOLO II - RAPPORTO DI LAVORO



Art. 11

Criteri generali in merito alle politiche degli orari di lavoro

1. Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all'obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi da contemperare con l'efficienza e l'efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e la frammentazione delle competenze e degli interventi.

2. Compatibilmente con le esigenze del servizio e tenuto conto delle direttive dell'Amministrazione, il responsabile competente, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, potrà adottare con proprio atto dirigenziale orari di lavoro che prevedono una o entrambe le seguenti tipologie di orario:

- Orario flessibile, prevedendo una flessibilità oraria entro i limiti che verranno definiti in apposito provvedimento del Segretario generale;
- Orario multiperiodale con ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettemanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte orario previsto.

Art.12

Copertura assicurativa (Kasko) per l'uso del mezzo proprio

1. L'uso del mezzo proprio per adempimenti di servizio è, di volta in volta, autorizzato dal Responsabile della struttura/servizio d'appartenenza. Di norma la richiesta deve essere motivata. L'Amministrazione, a questo scopo, stipulerà una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi inerenti.

Art. 13

Mensa

1. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti in servizio unicamente per un solo rientro pomeridiano purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro con una pausa non superiore a 1,5 ore né inferiore a trenta minuti; La pausa risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate, pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto è indispensabile che il dipendente effettui le 2 relative timbrature con il badge; Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;"
2. Il valore attuale del buono pasto è di 5,29 euro.
3. Il comune si riserva una diversa regolamentazione a seguito di interventi normativi che non rendano applicabile la presente regolamentazione

Art. 14

Riduzione dell'orario di lavoro ai sensi dell'art.22 del CCNL dell'1/04/1999

1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettemanale ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, può essere applicata una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi, come previsto dall'art.22 del CCNL 1.04.1999.

Cres
A
Diel
LOW
*
A
526

2. Qualora tale riduzione oraria sia istituita all'interno del servizio di Polizia locale sarà garantita secondo le modalità seguenti:
- gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.22 del CCNL 1/4/1999 non comportano un aumento della dotazione organica all'interno del Servizio Unico di Polizia locale, ma si fronteggiano tramite una diversa organizzazione del personale operante nella struttura in parola;
 - per garantire una organizzazione dei turni di lavoro del personale di Polizia locale funzionale al servizio ed ai dipendenti, la riduzione dell'orario avviene tramite il riconoscimento forfetario di 40 ore annue individuali (3 ore e 20 minuti mensili), conteggiate in un apposito monte ore;
 - il monte ore annuo, pari a 40 ore individuali per ogni anno solare, viene ridotto in proporzione ai mesi di servizio attivo. Si considera mese di servizio attivo quello in cui le assenze risultino inferiori a 15 giorni (fatta eccezione in caso di periodi non lavorati per fruizione delle ferie). Le 40 ore annue individuali da recuperare dovranno essere recuperate entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state maturate; trascorso tale termine il monte ore si azzerà.

ART. 15

Criteria generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa

1. La retribuzione di risultato sarà quantificata sulla base dei seguenti criteri:
 - La Giunta procede alla determinazione della retribuzione di risultato, fissando il valore massimo in relazione alla retribuzione di posizione attribuita;
 - Il Nucleo verifica il livello del conseguimento dei risultati ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati attraverso il P.E.G., e sulla base del comportamento manageriale tenuto dal responsabile;
 - dall'esito della valutazione, che il nucleo svolgerà in piena autonomia ed avvalendosi delle tecniche che riterrà opportune, emergerà un livello di misurazione delle prestazioni professionali erogate da parte dei responsabili, a cui corrisponderà la quantificazione della retribuzione di risultato, da attribuirsi secondo le modalità stabilite dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale.
2. L'Ente destinerà a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Art. 16

Fondo previdenziale complementare

Da ottobre 2014 è pienamente operativo il Fondo Nazionale di Previdenza Perseo/Sirio allo scopo di valorizzare ed incrementare il risparmio previdenziale per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Fondo costituisce strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'Bianchi', a large stylized signature, a signature that looks like 'Dario', the initials 'COW', a signature that looks like 'A', and the initials 'SAP'.

contribuzione contrattuale previste per i dipendenti del personale del comparto Funzioni Locali come da rinnovo del CCNL del 21 maggio 2018 art. 56-quater.

Il Fondo Perseo Sirio, è alimentato, come previsto alla parte 3 agli artt. 8-9 del relativo Statuto del Fondo stesso, che prende origine da quanto previsto dalla normativa di settore D.Lgs. n. 252/2005 e successive integrazioni e modifiche ed in particolare dell'art. 23, c. 6 del medesimo D.Lgs.

Allo scopo di fornire corretta e completa informazione al personale dipendente, di comune accordo con le OO.SS, quest'ultime potranno assistere i dipendenti interessati, per poter svolgere le modalità di adesione.

Art. 17

Disposizioni specifiche per il Servizio Unico di Polizia Locale previsto dall'art. 208 comma 4 del Decreto Legislativo 285/1992 "Nuovo Codice della strada"

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;

b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Tali obiettivi rientrano nel piano della performance secondo la disciplina del l'art.67 comma 5 lett. b).

2. Per le suddette finalità l'Amministrazione annualmente, con apposita delibera di Giunta, provvede alla destinazione delle risorse ex art.208 CdS ed assegna uno specifico fondo in percentuale a quanto riscosso l'anno precedente.


3. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art.18

Principi e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi alle specifiche responsabilità

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 70 quinquies del CCNL 21/05/2018, si individuano nel presente articolo le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente individuate dai competenti Responsabili in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. L'atto di



	periodi di assenza o di altro personale assente del proprio Settore	
b) Responsabilità di ufficio o di progetto	risorse gestite dall'ufficio o impegnate nel progetto	30
	numero, la categoria delle risorse assegnate all'ufficio o al progetto	30
	strategicità dell'ufficio o progetto assegnato	40
c) Responsabilità di particolari attività/funzioni plurime	attività che implicano l'esercizio di funzioni di elevata specializzazione/funzioni plurime;	30
	responsabilità attinenti alle attività o ai processi assegnati	30
	complessità dei programmi o dei piani di attività assegnati	40
d) Responsabilità di coordinamento	numero e la categoria delle risorse coordinate;	50
	strategicità del coordinamento assegnato	30
	complessità dei programmi o dei piani di attività assegnati	20

5. La valutazione viene effettuata collegialmente dai Responsabili al fine di garantire omogeneità di metodo valutativo. Il punteggio assegnato potrà essere la somma dei punteggi derivanti da vari tipi di responsabilità (a, b, c, d) . In ogni caso il punteggio non potrà essere superiore a 100;

6. La indennità di cui al presente articolo non assorbe quella di cui all'articolo art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.05.2018 se i presupposti di attribuzione sono differenti.

7. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, in un'unica soluzione. Sono riproporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) in caso di assunzione e/o cessazione". A tal fine per l'attribuzione delle specifiche Responsabilità verrà utilizzata l'apposita scheda allegata (Allegato B)

**Indennità per specifiche responsabilità
(comma 2 art.70 quinquies C.C.N.L. 21/05/2018)**

1. Ai sensi dell'art.67 quinquies è prevista un'indennità di importo massimo non superiore a €



conferimento di incarico di specifica responsabilità deve essere scritto ed adeguatamente motivato.

2. Possono essere destinatari dell'incarico dipendenti inquadrati nelle categorie B, C o D (non titolari di posizione organizzativa) Dal 01 gennaio 2019 l'eventuale esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità del personale, che non risulti incaricato di funzioni nell'area delle posizioni organizzative, dà titolo ad una indennità in misura non superiore a euro 2.500,00.
3. Le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità saranno appositamente individuate dai competenti Responsabili in concerto al Segretario Generale in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, L'espressione "particolare responsabilità" costituisce un nucleo di funzioni con assunzione diretta di scelte e di svolgimento di attività per il perseguimento degli obiettivi dell'ente in cui i singoli soggetti operano e che non può mai coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro previste dalle mansioni o dal profilo.
4. Le fattispecie alle quali si dovrà fare riferimento per individuare tali posizioni riguardano ruoli che presuppongono il possesso di adeguate abilità professionali e specifiche competenze, valutate attraverso i seguenti elementi:

Gli incarichi annuali devono essere attribuiti entro trenta giorni dall'approvazione del piano degli obiettivi e contestualmente comunicati alle OOSS. Nel caso di incarichi conferiti successivamente la indennità sarà proporzionata ai mesi di effettivo incarico.

2. Le indennità per specifiche responsabilità sono assegnate per le seguenti responsabilità:

- a) responsabilità procedimentale;
- b) responsabilità di ufficio o progetto;
- c) responsabilità di particolari attività/funzioni plurime;
- d) responsabilità di coordinamento.

3. Ogni specifica responsabilità è valutata attribuendo un punteggio fino a 100 punti, e la connessa indennità è attribuita come segue:

- a) da 15 a 30 punti, fino a 200 euro;
- b) da 30 a 60 punti, fino a 600 euro;
- c) da 61 a 80 punti, fino a 900 euro;
- d) da 81 a 90 punti, fino a 1.500,00 euro;
- 2) da 91 a 100 punti, fino a 2.500,00 euro.

4. La valutazione viene effettuata in base alle seguente metodologia:

Tipo di responsabilità	Elementi di valutazione	Punteggi massimi
A) Responsabilità procedimentale	numero dei procedimenti da istruire, la loro complessità, e la loro plurivalenza;	50
	responsabilità di rendicontazione di risorse economiche (con un minimo pari almeno ad €. 10.000,00);	15
	l'esercizio interinale delle funzioni del titolare di posizione organizzativa nei	35

Prei

Doel

Coir

SOP

350 annui lordi, al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, per compensare:

- a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
- b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

2. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il preventivo e formale conferimento dell'incarico con apposito atto scritto (degli organi di governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite per legge).

3. Per le funzioni di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 compete una indennità, la cui misura mensile è determinata di anno in anno in sede di accordo decentrato aziendale sull'utilizzo delle risorse decentrate.

4. Le indennità per specifiche responsabilità (comma 2 art.70 quinquies C.C.N.L. 21/05/2018) di cui alle lettere a), b), c) e d) al presente articolo non sono cumulabili con le altre tipologie di indennità per responsabilità di cui all'art. 18 prima parte del presente contratto. Nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore.

5. l'erogazione potrà avvenire mensilmente o annualmente a conguaglio in fase di liquidazione della produttività.

Art.19

Indennità di funzione per il personale di Polizia Locale

1. In riferimento a quanto previsto dall'ad. 56 sexies del CCNL 21/05/2018, si individuano nel presente articolo le posizioni di lavoro del personale inquadrato nelle categorie C o D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, cui riconoscere l'indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

2. Le indennità di funzione pari a € 2.000,00 annui può essere erogata agli addetti al Coordinamento ed al Controllo (Ispettori) cat. D del Corpo di Polizia locale cui sia stata delegata la responsabilità di procedimenti di competenza delle posizioni organizzative in caso di prolungata assenza delle stesse non inferiore a 120 giorni consecutivi. Tale indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 2, punto precedente, del presente articolo, ed è da parametrare al periodo effettivo di sostituzione. La liquidazione della differenza tra le due indennità avverrà a titolo di conguaglio e a consuntivo al termine del periodo in cui è stata effettuata la sostituzione.

Art.20

Indennità di servizio esterno per il personale di Polizia Locale

1. Al personale appartenente al Corpo Unico di Polizia Locale che rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni, compete un'indennità giornaliera pari ad € 1,16.

2. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'Ger', a large circular scribble, a signature that looks like 'Dach' above 'Cord', a signature with a star-like symbol, a signature that looks like 'A', and the initials 'SBP'.

interamente i rischi e i disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L'erogazione dei compensi relativi a tale indennità potrà avvenire mensilmente o in altro modo.

4. Le parti si riservano di rivalutare di anno in anno l'importo dell'indennità giornaliera.

Art. 21

Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

1. Nel caso in cui l'Ente decidesse di stanziare sul fondo salario accessorio le risorse previste dall'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/05/2018, le stesse dovranno essere erogate sulla base di apposita disciplina regolamentare propria o dei Comuni convenzionati.

2. I compensi previsti all'art.18, comma 1, lettera h) del CCNL 21/05/2018 potranno essere erogati ai titolari di posizione organizzativa ad incremento della retribuzione di risultato secondo i criteri previsti dall'apposita disciplina normativa o regolamentare di cui sopra.

Art. 22

Criteri per il riconoscimento dell'indennità di turno e delle maggiorazioni per orario notturno, festivo e notturno — festivo

1. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliera.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.

3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
- c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
- d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
- e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione



dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. C) del C.C.N.L. del 9.5.2006;
- b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. C) del C.C.N.L. del 9.5.2006;
- c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. C) del C.C.N.L. del 9.5.2006.

6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.

8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

Art. 23 Reperibilità

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale importo è raddoppiato € 20.65 in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

2. Il dipendente chiamato a rientrare per le suddette ragioni, di norma, deve raggiungere il luogo dell'intervento assegnato in tempi compatibili con l'emergenza, comunque non superiori a 30 minuti. Dal momento della chiamata il dipendente è considerato in servizio a tutti gli effetti e la relativa autorizzazione, con attestazione della durata e delle motivazioni dell'intervento, deve essere regolarizzata entro tre giorni lavorativi successivi alla chiamata. Alla liquidazione del compenso si procede a consuntivo, dopo la valutazione delle prestazioni lavorative del personale interessato e il compenso spetta solamente al personale che risulti in servizio effettivo.

3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese intendendo per turno una prestazione continuativa ed ininterrotta di servizio in reperibilità; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

4. Il dipendente può essere chiamato durante il servizio di reperibilità per i casi previsti dal servizio, per i quali è richiesto un intervento urgente ed impreveduto che richieda la messa in sicurezza dei luoghi o l'eliminazione di un pericolo per il cittadino. Il dipendente in reperibilità non può essere chiamato per attività ordinarie, o di supplenza del personale in caso di assenza.



5. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7, e dell'art.38-bis, del C.C.N.L. del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso.

7. La disciplina del comma 5 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art.24, comma 1, del C.C.N.L. del 14.9.2000.

8. Il servizio è gestito dal responsabile della Posizione Organizzativa, organizzando il personale individuato anche tenendo conto degli indirizzi regolamentari interni all'Ente fissati dall'Amministrazione.

9. Nel caso si richieda l'estensione del servizio per più di sei volte/turni al mese, e compatibilmente con le risorse all'uso destinate nell'ambito del Fondo, si applica il comma 4 dell'art.24 e il compenso è elevato ad € 13.00 per dodici ore al giorno.

10. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l'indennità di reperibilità non è corrisposta.

Art. 24

Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. h, CCNL 2018)

1. Le parti sono chiamate a definire la correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi dettati dal contratto.

2. Ai fini del precedente comma assumono rilievo le fattispecie indicate nell'art. 18 (da lettera A a letteraH) del CCNL 2018

La norma mira a definire una distribuzione equilibrata delle somme destinate ad incentivare la produttività dei dipendenti con P.O. e/o Alte Specializzazione, mediante un sistema di perequazione tra incentivi dettati da norme di legge e premio di risultato. Può essere adottato un sistema di perequazione che preveda una riduzione percentuale del premio di risultato in

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature with the word 'Cen' written below it, a signature with a large asterisk-like flourish, another signature, and a final signature on the far right.

presenza di fasce di valore legati alla somma degli incentivi di legge previsti dal contratto (art. 18, c. 1, lett. h) ed eventuali altri previsti per legge, utilizzando il seguente schema:

INCENTIVI DI LEGGE	ABBATTIMENTO INDENNITA' DI RISULTATO
Fino a 3000 euro	3%
Da 3.001 a 5.000 euro	5%
Da 5.001 a 7.000 euro	8%
Oltre i 7.000 euro	15%

Art. 25

Criteria generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018)

1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O. (performance individuale).

2. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa e comportamento organizzativo. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

Art. 26

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis C.C.N.L. 21/05/2018)

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

- a) disagiate;
- b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
- c) implicanti il maneggio di valori.

2. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di **disagio**:



- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l'esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria;
- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell'arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria;
- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria;
- prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all'espletamento di servizi urgenti "su chiamata" al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per: fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall'ordinamento dello stato civile; polizia mortuaria;

A specificazione di quanto previsto al precedente art. 14 si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.

Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza.

L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti:

- dal sistema di rilevazione presenze/assenze

3. Si individuano i fattori rilevanti di **rischio** di seguito elencati:

- utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
- attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
- attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici e riconosciute in materia previdenziale come attività usuranti;

A specificazione di quanto previsto al precedente art. 14, si stabilisce che la presente indennità è erogata **proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese**, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l'integrità personale.

Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, individuata in sede di contrattazione integrativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza

L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti:

- dal sistema di rilevazione presenze/assenze

4. Si individuano i fattori implicanti **maneggio valori** come segue:

Ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto e similari) per l'espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di "agenti contabili", per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.

E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile di Area.

L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti:

- dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili;

- dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

5. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00 come segue:

a) personale esposto a rischio	€ 1.16/giorno
b) personale esposto a disagio	€ 1.30/giorno
c) personale con funzioni di agente contabile:	€ 1.00/giorno
d) economo	€ 1.10/giorno

Art. 27

Quantificazione risorse del fondo

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
2. In relazione a quanto sopra, le parti si riuniscono per l'esame della quantificazione e della destinazione delle risorse decentrate integrative del salario accessorio. Le risorse annualmente destinate al fondo risorse decentrate sono interamente utilizzate nell'anno di riferimento, fatta salva la natura delle fonti e quelle aventi destinazione specifica o vincolata.
3. Le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018 (ex art.15, comma 2, CCNL 01.04.1999) possono essere disponibili - nel rigoroso ed accertato rispetto dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. L'incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti apprezzamenti e valutazioni con cadenza annuale. Le relative disponibilità devono essere specificatamente destinate a finanziare i particolari obiettivi gestionali individuati. In caso di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi predetti l'importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie da utilizzo non possono essere destinati al finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio non collegati ai



particolari sopradetti obiettivi di razionalizzazione e/o riorganizzazione delle attività programmate.

4. Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 67, comma 5 lettera b), del C.C.N.L. 21/05/2018 (ex art.15, comma 5, CCNL 01.04.1999) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, possono essere stanziare esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti.

Art. 28

Progetti specifici per il conseguimento di obiettivi dell'ente

1. L'ente può presentare progetti specifici per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione ai sensi dell'art. 67, comma 5 lettera b), del C.C.N.L. 21/05/2018 (ex art.15 comma 5 del CCNL 1.04.1999), mettendo in correlazione il raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti, con un compenso di produttività per i dipendenti che partecipano ai progetti stessi. La relazione tra le attività svolte da ogni singolo dipendente, il raggiungimento degli obiettivi e il relativo compenso, sarà disciplinato all'interno degli stessi progetti.
2. Le parti concordano nel formulare i progetti incentivanti di norma entro il mese di Marzo dell'anno di riferimento.
3. La liquidazione delle risorse individuate avverrà di norma entro il mese di giugno dell'anno successivo a seguito della valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione o dell'Organo di Controllo.


Art. 29

Riconoscimento della produttività individuale e collettiva

1. La produttività collettiva sarà erogata con valutazione individuale effettuata sulla base del sistema di valutazione vigente. Qualora il dipendente abbia modificato il suo profilo professionale nell'anno di riferimento la valutazione dovrà prevedere la definizione di nuovi obiettivi, informandone il lavoratore interessato.
2. In sede di erogazione della produttività collettiva si terrà conto anche del seguente parametro relativo alla categoria di appartenenza:

Categoria	Parametro
A	1
B3	1,1
C	1,2
D1	1,3

3. Ai fini della determinazione del valore medio procapite di cui all'art. 69 comma 2 CCNL



21.05.2018 si procede come segue:

- Le risorse da erogare a titolo di premio correlato alla performance individuale sono suddivise per il numero complessivo dei dipendenti aventi diritto, considerando il personale a tempo parziale come unità intera e con esclusione dei titolari di posizione organizzativa. Il risultato della divisione rappresenta il valore medio teorico procapite delle valutazioni della performance individuale di cui al comma 2 dell'art. 69 del CCNL 21.05.2018.
 - Ad una percentuale del 5%, con arrotondamento all'unità superiore, sulla base delle valutazioni complessive ottenute con le apposite schede di valutazione, è attribuita una maggiorazione del 30% del valore teorico medio procapite delle valutazioni della performance individuale come indicato al comma precedente
4. Per i dipendenti a tempo indeterminato, determinato o in somministrazione lavoro con presenza in servizio inferiore a 6 mesi su base annuale non viene disposta alcuna valutazione, con conseguente mancata erogazione della quota di produttività, fermo restando l'eventuale diritto a percepire le altre componenti del salario accessorio. Per i dipendenti con presenza superiore a 6 mesi, ma inferiore all'intero anno, senza tener conto di assenze per ferie, infortunio, maternità obbligatoria e permessi brevi retribuiti, malattia per gravi patologie, la quota individuale viene proporzionalmente ridotta (si calcola in tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato). Concorrono a ridurre la presenza in servizio, oltre naturalmente alla minor durata dell'assunzione, i periodi di sospensione, aspettativa, malattia e congedo non retribuiti o retribuiti in misura ridotta a qualunque titolo goduti, salvo la legge non disponga espressamente in modo diverso.
 5. La quota di produttività viene inoltre rapportata al tempo lavoro relativo al part-time.
 6. Gli oneri per il trattamento economico accessorio del personale in comando sono di norma a carico dell'ente utilizzatore (Parere Aran RAL_1553B), purchè lo stesso applichi il CCNL Enti Locali al proprio personale. Tali oneri possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all'ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati. Per gli istituti tipici del salario accessorio, trova applicazione la disciplina vigente nell'ente utilizzatore. Tale disciplina non si applica ai dipendenti in comando o distacco parziale poiché in tal caso resta in carico all'ente datore di lavoro l'erogazione degli emolumenti accessori secondo gli accordi sindacali vigenti: l'ente utilizzatore rimborserà il datore di lavoro solo nei limiti della quota parte di propria competenza.

Art.30

Piani di razionalizzazione

1. Il Comune potrà adottare i piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento ai sensi dell'ad. 16, commi 4, 5 e 6 del Decreto legge 6/7/2011 n. 98.
2. I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di



spesa interessata e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

3. Le economie effettivamente realizzate saranno utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa. Di tale economia il 50% sarà destinato all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.lgs. 150/2009, per il personale coinvolto. I dipendenti coinvolti percepiranno il compenso sulla base della metodologia di valutazione definita nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
4. I risparmi conseguiti saranno utilizzabili solo se a consuntivo, quindi nell'anno successivo, sarà accertato, il raggiungimento degli obiettivi fissati ed effettivamente realizzati i conseguenti risparmi.

Art.31

Progressioni economiche orizzontali

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, tenuto conto ed in osservanza dei dispositivi normativi. Le progressioni economiche sono assegnate, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, e sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
2. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.
3. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
4. I criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali sono quelli contenuti nell'allegato A) della presente intesa.

Art. 32 Fondo straordina ri

1. Le parti dichiarano che è obiettivo comune il mantenimento di un limite alle ore di lavoro straordinario.
2. Il fondo può essere incrementato solo per disponibilità derivanti da leggi, per eventi eccezionali e per consultazioni elettorali.
3. Il limite massimo individuale è determinato in 180 ore annuali.
4. Ribadendo che il lavoro straordinario dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessità indifferibili ed urgenti e per eventi eccezionali, le parti convengono che il ricorso allo straordinario deve essere sempre autorizzato per via scritta dal Dirigente o Responsabile.



5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dar luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. Il fondo lavoro straordinario dell'Unione Montana è costituito dal trasferimento degli stanziamenti dedicati in ogni singolo comune di provenienza in relazione al numero del personale trasferito.
7. La prestazione minima considerata straordinario viene definita in apposito provvedimento del Direttore. Nelle more dell'adozione di tale provvedimento viene fatta salva l'attuale disciplina vigente nell'ente.
8. Gli importi relativi allo straordinario saranno pagati trimestralmente.

Art.33

Salario accessorio del personale a tempo determinato

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore ad un anno concorre agli incentivi ed ai compensi precedentemente indicati, alle condizioni tutte specificate nel presente Contratto Decentrato Integrativo.

Art.34

Salario accessorio del personale a part-time

Il personale assunto, con contratto a part-time orizzontale o verticale, in linea generale concorre agli incentivi ed ai compensi precedentemente indicati, in misura proporzionale al regime orario adottato, fatte salve le condizioni tutte specificate nel presente Contratto Decentrato Integrativo.

Art.35

Telelavoro (lavoro a distanza)

Per i dipendenti partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro, ai sensi dell'art. 1 del C.C.N.L. 14.09.2000, si stabilisce venga adottato specifico regolamento disciplinante la materia.

Art.36

Welfare integrativo

1. L'amministrazione disciplina in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
 - a)-iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b)-supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c)-contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d)-anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e)-polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziata dall'ente, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità



assistenziali nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi.

Art. 37 Flessibilità dell'orario di lavoro

1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, vengono individuati i seguenti criteri per la determinazione delle fasce temporali di flessibilità oraria:

- a) la flessibilità consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l'orario di entrata e di uscita, nell'orario mattutino e/o pomeridiano, con l'obbligo di recuperare l'eventuale debito orario nell'arco del mese in corso, in accordo con il responsabile di servizio;
- b) le fasce temporali di flessibilità saranno determinate sulla base dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico;
- c) le fasce di flessibilità non potranno sovrapporsi con l'orario di apertura al pubblico degli uffici;
- d) possono essere esclusi dalla fruizione della flessibilità i dipendenti/uffici che devono garantire servizi pubblici incompatibili con tale istituto, individuati dai rispettivi Segretario /Responsabili/ (*es: polizia locale; operai in squadra ecc...*)
- e) la flessibilità dell'orario di lavoro può essere fruita senza bisogno di richiesta alcuna.


2. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:

- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D. Lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 CCNL 21/05/18;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
- siano dipendenti con nucleo familiare monoparentale e figli minori conviventi.

Art. 38 Orario multiperiodale

1. Il periodo di 13 settimane di maggiore o minore concentrazione dell'orario multiperiodale, secondo la disciplina di cui all'art. 25 del CCNL 21/05/2018, tenendo conto delle esigenze di servizio e in corrispondenza di variazioni di intensità dell'attività lavorativa, è elevato a n. 26 settimane.

2. L'attivazione di tale articolazione oraria sarà comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 4, CCNL 21.5.2018.



TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art.39

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I., in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel tempo vigenti.
2. Il pagamento delle indennità disciplinate dal presente contratto potrà avvenire solo dopo la formale costituzione del fondo dell'anno di riferimento, da effettuarsi con determinazione del Responsabile competente, previa delibera della Giunta Comunale di indirizzo per la quantificazione delle risorse variabili ed acquisito il parere dei revisori.

Carri Dada

Carri Dada

Carri Dada

530

Carri Dada

